

REGOLAMENTO INTEGRAZIONE RETTE

(Estratto dal regolamento per la gestione dei Servizi Associati Della Zona Sociale n. 12)

Assistenza in strutture residenziali di carattere sociale (per autosufficienti) e socio sanitarie (per non autosufficienti) Integrazione rette di ricovero

Modalità' e criteri per l'integrazione delle rette nelle strutture residenziali e semi residenziali

1. I Comuni assumono a proprio carico l'onere dell'integrazione del reddito, ai fini del pagamento della retta, in strutture residenziali e semi residenziali pubbliche e private, di cittadini anziani(persone che abbiano compiuto i 65 anni di età e ritirate dal lavoro) o di altri soggetti, residenti nel territorio dell'ambito territoriale e che siano in condizioni sociali e/o fisiologiche (malati affetti da patologie cronico degenerative) necessitino di assistenza continuativa, non assistibili a domicilio.

2. L'integrazione della retta è autorizzata, a domanda dell'interessato (corredata dal certificato medico e dalla dichiarazione sostitutiva unica ai fini della determinazione dell'ISEE), previa valutazione dei servizi ASL competenti (UVG e UUVVMM - H), che verificano il grado di non autosufficienza dell'utente, anche al fine della valutazione dei requisiti e della tipologia strutturale più idonea per l'inserimento dell'utente. Per i non autosufficienti l'integrazione della retta, per la quota sociale, è conseguente all'ammissione al beneficio disposta dal Distretto, che ne da comunicazione al Comune.

3. Eventuali assenze del ricoverato, per qualsiasi titolo, di durata superiore ad una settimana, comporteranno un abbattimento della retta di ricovero proporzionale ai periodi di assenza, secondo quanto previsto dalle convenzioni stipulate con le strutture residenziali..

4. L'integrazione della retta e' in ogni caso prevista finche' sussistano le condizioni che hanno determinato l'inserimento dell'anziano nella struttura, rimanendo obiettivo primario restituire l'anziano al proprio ambiente sociale, di vita appena se ne verifichi la possibilità . Può essere autorizzata anche per brevi periodi legati a particolari situazioni di crisi del contesto familiare e socio-ambientale.

Onere della retta

1. Per quanto attiene la determinazione delle quote, a carico del bilancio sociale e a carico del bilancio sanitario, per la compartecipazione alla spesa per le rette in strutture residenziali, si fa riferimento a quanto previsto dalla DGR 7813/95, DGR 391/02 e agli atti regolamentari che saranno assunti dalla Regione in base alle disposizioni di cui al DPCM 14/2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie".

2. La retta di ricovero per non autosufficienti – ai sensi della D.G.R. n. 7813/95 – è per non oltre il 50% a carico del Bilancio Sanitario. Qualora il ricoverato non autosufficiente percepisca l'indennità di accompagnamento, la stessa, ai sensi di quanto previsto nel PSR 1999/2002, deve essere versata per intero alla Struttura Residenziale in conto della retta di ricovero per la quota afferente al bilancio sociale.

3. La retta di ricovero per gli autosufficienti e quella per i non autosufficienti, quest'ultima al netto della quota a carico del bilancio sanitario e della eventuale indennità di accompagnamento versata alla Struttura Residenziale, è a carico

dell'interessato e dei soggetti tenuti per legge agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

4. Qualora il disabile o l'anziano, che ha comunque diritto di trattenere Euro 154,94 mensili per le spese personali, non disponga di un reddito sufficiente a coprire l'ammontare della retta, partecipano al pagamento della stessa gli obbligati per legge

5. L'eventuale intervento economico integrativo praticato dal bilancio sociale, è versato direttamente, dall'Ente Comunale preposto, alla struttura che ospita l'anziano. Il ricovero non comporta automaticamente l'integrazione della retta a carico del bilancio sociale, che resta subordinata all'ammissione, disposta, per i non autosufficienti dalla ASL – Distretto n. 3 e, per gli autosufficienti, dall'Ufficio della Cittadinanza.

Partecipazione alla spesa a carico di altri soggetti

Su richiesta degli obbligati per legge possono essere concessi interventi economici integrativi, a valere sul bilancio sociale, finalizzati all'assolvimento delle responsabilità familiari a favore di:

- Donatari
- Coniuge
- Figli o, in loro assenza, nipoti
- Fratelli / sorelle

anche se non residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 12, che comunque risultino impossibilitati ad assolvere all'obbligo del mantenimento, secondo il principio del concorso degli obbligati, disciplinato dall'art. 441 del Codice Civile.

1. Sono considerati "donatari" coloro i quali abbiano beneficiato, nei tre anni precedenti al ricovero, di donazioni o altri atti di munificenza concernenti beni mobili ed immobili da parte del richiedente il ricovero. Essi sono tenuti a corrispondere gli alimenti fino a concorrenza del valore netto del beneficio ricevuto.

2. Ai sensi dell'art. 437 del Codice Civile i soggetti di cui al precedente comma sono tenuti a corrispondere gli alimenti, nei limiti sopra indicati, con precedenza su tutti gli altri eventuali obbligati.

3. L'importo di detto contributo sarà pari al 100% della somma necessaria alla copertura della retta nel caso in cui l'ISEE, rilasciato dall'INPS e calcolato sul nucleo estratto dell'obbligato e dei familiari a suo carico ai fini IRPEF, al netto delle spese per eventuali assegni alimentari disposti da provvedimenti giudiziari, sia inferiore a 8.000 euro. Tale metodo di calcolo dell'ISEE costituisce aspetto aggiuntivo ed integrativo all'art. 2, comma 4, del Regolamento per la Valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate.

4. Nell'eventualità in cui venga superata detta soglia, l'entità del contributo a valere sul bilancio sociale e finalizzato all'integrazione della retta, è data dalla seguente tabella:

VALORE ISEE -INPS	% DI CONTRIBUTO
Inferiore o uguale a 8.000,00	100
8.000,01-10.000,00	80
10.000,01- 14.000,00	60
14.000,01- 19.000,00	40
19.000,01- 24.000,00	20

Oltre 24.000,00 -

1. Nell'ipotesi in cui il tenuto al mantenimento costituisca un nucleo monocomponente, il suo ISEE, così come rilasciato dall'INPS, viene ridotto del 25%.

Revisione delle quote di partecipazione

1. La quota di partecipazione al pagamento da parte del richiedente e degli obbligati per legge, può variare annualmente a seguito di revisione della quota per modifica della situazione economica del soggetto interessato e degli obbligati per legge, nonché di eventuali modifiche degli importi delle rette mensili paraticate dalle strutture residenziali. Alla revisione della quota di partecipazione al pagamento della retta si procede d'ufficio o su istanza dell'interessato.

Impegnativa di pagamento

1. L'integrazione della retta relativa all'inserimento dell'anziano nella struttura residenziale o semi residenziale e' condizionata alla sottoscrizione dell'impegnativa di pagamento per le quote di rispettiva competenza.

2. Le rette pagate in proprio o in quota, da parte dell'interessato e/o degli obbligati per legge, dovranno essere versate direttamente al soggetto gestore della struttura residenziale.

3. L'eventuale integrazione della retta di inserimento decorre:

- Per l'anziano autosufficiente dal primo giorno del mese successivo a quello di ammissione della richiesta
- Per l'anziano non autosufficiente successivamente all'ammissione al beneficio disposta dal Distretto.
- L'integrazione decorre dal giorno di ricovero nel caso in cui lo stesso è disposto dai servizi con carattere d'urgenza.

Istruttoria e verifica

L'Ufficio della Cittadinanza provvede all'esatto calcolo, oltre che delle quote a carico del bilancio sociale per l'integrazione della retta, dell'importo dovuto dall'assistito e dagli obbligati per legge. Tali importi, determinati secondo i criteri di cui sopra, saranno notificati agli interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di ammissione al beneficio effettuata, per i non autosufficienti dal Distretto, che avrà cura di darne comunicazione tempestiva, oltre che all'utente, anche all'Ufficio della Cittadinanza, e per gli autosufficienti dalla Commissione Tecnica, ci cui all'art. 6 del presente regolamento. La verifica della documentazione prodotta dai familiari, secondo quanto previsto nei precedenti articoli, viene effettuata dall'Ufficio della Cittadinanza.

Lo stesso Ufficio provvede all'esatto calcolo dell'importo dovuto dai familiari stessi quale quota di partecipazione al pagamento della retta in argomento.

Qualora si riscontri la mancanza totale o parziale dei presupposti necessari all'intervento assistenziale e/o la necessità di rideterminare la quota di compartecipazione alla retta, l'Ufficio della Cittadinanza, notifica il provvedimento negativo o di recupero crediti al richiedente/beneficiario.

Lo stesso Ufficio provvederà a recuperare quanto eventualmente anticipato in eccedenza per l'integrazione della retta, nei modi consentiti dalla legge, anche mediante l'iscrizione nei ruoli comunali.

Anticipazioni

L'assunzione totale o parziale dell'integrazione della retta deve intendersi a titolo di temporanea anticipazione nel caso in cui l'assistito, successivamente al ricovero, acquisisca reddito da pensioni e/o indennità varie, da beni immobili o altro.

L'onere di integrazione della retta viene assunto previa sottoscrizione da parte dell'assistito e/o degli obbligati per legge, dell'impegno al rimborso totale o parziale delle somme

anticipate, qualora si verificano le circostanze di cui sopra. Tali somme dovranno essere versate all'Ente preposto, che è autorizzato a introitare sul bilancio sociale le quote anticipate sullo stesso.